

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

## 10<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Industria, commercio, turismo)

### 22° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 GENNAIO 1978

Presidenza del Presidente de' COCCI

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

##### IN SEDE DELIBERANTE

« Recepimento nella legislazione italiana di direttive CEE in materia di strumenti di misura e di metodi di controllo metrologico » (170)

« Ristrutturazione dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi e modifica dei diritti metrici » (171)  
(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 99, 110
POLLASTRELLI (PCI) . . . . .	110
VITALE Antonio (DC), relatore alla Commissione . . . . .	100, 110

*La seduta ha inizio alle ore 10,45.*

VITALE ANTONIO, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

#### IN SEDE DELIBERANTE

« Recepimento nella legislazione italiana di direttive CEE in materia di strumenti di misura e di metodi di controllo metrologico » (170);

« Ristrutturazione dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi e modifica dei diritti metrici » (171)  
(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Recepimento nella legislazione italiana di direttive CEE in materia di strumenti di misura e di metodi di controllo metrologico » e « Ristrutturazione dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi e modifica dei diritti metrici », connessi per materia.

Prego il senatore Antonio Vitale di riferire alla Commissione sui disegni di legge.

VITALE ANTONIO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea ha adottato, in data 26 luglio 1971, la direttiva 71/316/CEE per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti di misura e di metodi di controllo metrologico. In date successive sono state adottate, nel campo della metrologia legale, dallo stesso Consiglio CEE, ben altre 11 direttive relative a specifiche categorie di strumenti di misura o a particolari controlli metrologici, nonchè un regolamento concernente i cronotachigrafi.

Due dei detti provvedimenti comunitari sono già stati recepiti (legge 19 agosto 1976, n. 614, di conversione con modificazioni del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, concernente l'attuazione delle direttive del Consiglio CEE n. 75/106, relativa al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati, e n. 75/107, relativa alle bottiglie impiegate come recipienti misura); per il regolamento sui cronotachigrafi, il provvedimento, approvato dal Senato, è attualmente all'esame della Camera dei deputati; per il recepimento normativo delle restanti dieci direttive e per l'attuazione organizzativa dell'intero gruppo, il Governo ha presentato a suo tempo altri due disegni di legge, recanti i nn. 170 e 171.

La nostra Commissione, in sede referente, ha deciso, in considerazione della omogeneità della materia, di unificare i predetti disegni di legge, dando luogo al testo unificato che mi accingo ad illustrare, il quale prevede al recepimento di altre quattro direttive adottate in sede comunitaria in epoca recente e tiene conto anche dei pareri espressi in sede consultiva dalle altre Commissioni.

L'attuale testo è finalizzato ad operare, da una parte, il recepimento formale delle varie prescrizioni comunitarie, dall'altra, l'adeguamento della struttura organizzativa dell'Amministrazione in conseguenza della dilatazione degli attuali compiti, connessi al recepimento delle direttive CEE, nonchè la revisione dei diritti metrici.

Nell'adeguamento predetto, e in particolare nella articolazione delle carriere, non

si è potuto non tener conto delle corrispondenti carriere dei Servizi di metrologia degli altri Stati membri della CEE, apportando, peraltro, talune modifiche, ritenute indispensabili per una maggiore flessibilità dell'Amministrazione metrica.

La direttiva n. 71/316/CEE del 26 luglio 1971, per il riavvicinamento della legislazione degli Stati membri, relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico (direttiva quadro), adottata dal Consiglio della CEE, in applicazione dell'articolo 100 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, e le direttive particolari rivolte a disciplinare le numerose categorie di strumenti di misura impiegati nei rapporti commerciali, sono dirette a eliminare gli attuali ostacoli derivanti dalla diversità delle normative esistenti, attraverso una opportuna armonizzazione delle normative stesse.

Peraltro, nel corso dei lavori di elaborazione delle direttive in parola, iniziatisi nell'anno 1962, è risultata l'impossibilità di addivenire a una armonizzazione totale delle rispettive legislazioni in materia di metrologia legale e pertanto la disciplina contenuta nelle direttive di cui si propone il recepimento col presente disegno di legge, ha carattere « opzionale », con le sole eccezioni delle « unità di misura » e dei « titoli alcolometrici », per i quali le direttive hanno carattere di armonizzazione totale.

Il suindicato carattere di opzionalità della disciplina CEE non va inteso, difatti, come una scelta dello Stato tra la normativa nazionale e quella comunitaria, ma come una coesistenza delle due normative con la possibilità per il privato di avvalersi, a sua scelta, dell'una o dell'altra. Inoltre, ferme restando le disposizioni oggi in vigore in materia di strumenti fabbricati ed impiegati nel territorio nazionale, occorrerà usare identico trattamento per tutti gli strumenti provenienti da altri Stati membri, qualora ne sia stata accertata nel paese di provenienza la conformità alle prescrizioni delle direttive CEE.

Alle suddette ultime prescrizioni, inoltre, dovranno essere resi conformi tutti gli strumenti fabbricati in Italia e destinati alla

esportazione nell'area del MEC, od anche verso gli Stati terzi, ove questi — come è facilmente presumibile — ne facciano espresa richiesta.

In sostanza, le direttive adottate dal Consiglio della CEE impongono agli Stati membri una duplice serie di diritti e di doveri.

In particolare:

a) il diritto di ogni Stato membro di ottenere, entro 18 mesi dalla notifica di ciascuna direttiva, la libera immissione, commercializzazione e utilizzazione, presso tutti gli altri Stati membri, degli strumenti fabbricati nello Stato medesimo, senza alcuna particolare condizione o vincolo, oltre quello di conformità alle norme CEE. A tale diritto corrisponde perciò il dovere di ogni altro paese della Comunità di abrogare, entro i termini suindicati, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, che, allo stato, impediscono, limitano o condizionano la suindicata libera immissione degli strumenti di misura sul proprio mercato e, per contro, di promuovere tutte le indispensabili iniziative atte a consentirne la regolare effettuazione;

b) il diritto di ogni operatore economico (fabbricanti, commercianti, esportatori) di ottenere, da parte dello Stato in cui risiede e, per esso, da parte del servizio specificamente competente (nella fattispecie, dall'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi, dipendente dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato — Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali), la prestazione di tutta la serie di adempimenti atti a garantire — mediante l'apposito marchio — la conformità alle norme comunitarie degli strumenti di tipo CEE destinati al territorio nazionale o all'esportazione nell'ambito del MEC e degli Stati terzi.

A tale diritto corrisponde il dovere di ogni paese della Comunità di assicurare la organizzazione, le strutture e gli strumenti di controllo idonei a dare concreta attuazione alle prescrizioni comunitarie, senza di che risulterebbe vanificato l'interesse delle categorie professionali operanti nel settore in questione (artigiani, piccole e medie indu-

strie) di avvalersi, specialmente per le proprie esportazioni, dei vantaggi e delle facilitazioni connessi con l'applicazione, ai propri prodotti, del marchio CEE, laddove si consideri che tale marchio è indispensabile ai fini dell'emissione nell'ambito dei paesi del MEC ed è parimenti determinante nei confronti delle esportazioni verso gli Stati terzi, stante l'alta qualificazione che esso conferisce ai prodotti che ne sono muniti. Detto interesse, in particolare, è fortemente sentito da talune categorie (fabbricanti di bilance automatiche, di strumenti per pesare a funzionamento ottico meccanico, elettromeccanico ed elettronico, di misuratori di carburanti e di altri liquidi, di contatori del gas, di contenitori di acqua, di contatori dell'energia elettrica, di autobotte chilolitriche, di termometri, eccetera) che, fino ad epoca recente, hanno goduto di una florida corrente di esportazione e che ora sono in crisi a causa di situazioni contingenti.

A conclusione di quanto sopra premesso è utile precisare che, col presente disegno di legge, si dà attuazione normativa ed organizzativa alla direttiva-quadro e a direttive particolari adottate successivamente dal Consiglio della CEE per le norme per le quali è necessario il ricorso allo strumento legislativo, lasciando le altre disposizioni al regolamento di applicazione della legge (vedi articoli 20 e 25) o ai decreti ministeriali di cui all'articolo 5. A quest'ultima forma di provvedimento si farà inoltre ricorso per il recepimento delle future direttive CEE quando le relative disposizioni non richiedono la legge.

Le direttive cui si dà attuazione sono le seguenti:

1) direttiva del Consiglio n. 71/316/CEE del 26 luglio 1971, per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni ed ai metodi di controllo metrologico (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, 14º anno, n. L 202 del 6 settembre 1971);

2) direttiva del Consiglio n. 71/317/CEE del 26 luglio 1971, per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative

10<sup>a</sup> COMMISSIONE

22° RESOCONTO STEN. (11 gennaio 1978)

ai pesi parallelepipedi di precisione media da 5 a 50 chilogrammi e ai pesi cilindrici di precisione media da 1 grammo a 10 chilogrammi (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, 14° anno, n. L 202, del 6 settembre 1971);

3) direttiva del Consiglio n. 71/318/CEE del 26 luglio 1971, per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di volume di gas (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, 14° anno, n. L 202 del 6 settembre 1971);

4) direttiva del Consiglio n. 71/319/CEE del 26 luglio 1971, per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di liquidi diversi dall'acqua (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, 14° anno n. L 202 del 6 settembre 1971);

5) direttiva del Consiglio n. 71/347/CEE del 12 ottobre 1971, per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misurazioni del peso ettolitrico dei cereali (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, 14° anno, n. L 239 del 25 ottobre 1971);

6) direttiva del Consiglio n. 71/348/CEE del 12 ottobre 1971, per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi accessori per contatori di liquidi diversi dall'acqua (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, 14° anno, n. L 239 del 25 ottobre 1971);

7) direttiva del Consiglio n. 71/349/CEE del 12 ottobre 1971, per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla stazzatura delle cisterne di natanti (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, 14° anno, n. L 239 del 25 ottobre 1971);

8) direttiva del Consiglio n. 71/354/CEE del 18 ottobre 1971, per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, 14° anno, n. L 243 del 29 ottobre 1971);

9) direttiva del Consiglio n. 73/360/CEE del 19 novembre 1973, per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico (Gazzetta Ufficiale delle Co-

munità europee, 16° anno, n. L 335 del 5 dicembre 1973);

10) direttiva del Consiglio n. 73/362/CEE del 19 novembre 1973, per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure lineari materializzate (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, 16° anno, n. L 335 del 5 dicembre 1973);

11) direttiva del Consiglio n. 76/764/CEE del 27 luglio 1976, per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai termometri clinici di vetro a mercurio del tipo a massima (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, 19° anno, n. L 262 del 27 dicembre 1976);

12) direttiva del Consiglio n. 76/765/CEE del 27 luglio 1976, per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di alcolometri e densimetri per alcole (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, 19° anno, n. L 262 del 27 settembre 1976);

13) direttiva del Consiglio n. 76/766/CEE del 27 luglio 1976, per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di tavole alcolometriche (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee 19° anno, numero L 262 del 27 dicembre 1976);

14) direttiva del Consiglio n. 76/770/CEE del 27 luglio 1976, che modifica la direttiva 71/354/CEE per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, 19° anno, n. L 262 del 27 settembre 1976);

15) direttiva del Consiglio per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai tassametri.

Per quanto attiene gli strumenti di controllo (mezzi tecnici, personale, eccetera) idonei a dare concreta attuazione alle prescrizioni comunitarie, si è tenuto conto della vasta serie di oneri specifici che deriveranno all'Amministrazione metrica per l'applicazione delle direttive CEE in materia metrologica. Le dette direttive dilatano a dismisura gli attuali compiti degli uffici metrici, innovano la prassi e la metodologia per la approvazione di modelli dei vari tipi di strumenti metrici e per i successivi controlli me-

trologici su ogni singolo strumento; estendono il campo di applicazione della metrologia legale a categorie di strumenti finora non contemplate dalla nostra legislazione (strumenti per il peso ettolitrico dei cereali; strumenti destinati all'esportazione; bottiglie e recipienti-misura); comportano adempimenti del tutto nuovi, quali la stazzatura delle cisterne montate su natanti, il controllo quantitativo dei prodotti confezionati, il controllo di dispositivi complementari per misuratori di carburanti, la verifica degli strumenti di controllo nel settore dei trasporti su strada (cronotachigrafi).

Particolare rilevanza va poi attribuita al bollo CEE che le predette direttive introducono. Tale bollo viene apposto a cura dei singoli servizi nazionali sugli strumenti rispondenti ai canoni comunitari e costituisce una sorta di passaporto per la libera circolazione ed il riconoscimento legale all'interno della Comunità. Siffatto riconoscimento presuppone però, a garanzia dell'uniforme applicazione delle norme comunitarie, l'indispensabile allineamento degli stessi Servizi nazionali su livelli funzionali e professionali omogenei, livelli che negli altri Stati della CEE si presentano, a differenza di quanto avviene in Italia, con uno *standard* perfettamente adeguato alle esigenze attuali.

Può essere utile a questo riguardo un cenno di confronto con le strutture del Servizio francese, e cioè di quello del paese che nell'ambito comunitario più si avvicina al nostro per gli aspetti socio-economici che interessano il settore in esame. Il Servizio francese, sotto il più semplice aspetto numerico del personale, può contare su 13,2 impiegati per milione di abitanti, contro i 6,8 del Servizio italiano attuale, che saranno portati complessivamente a 12,4 con i nuovi organici proposti. A rendere più eloquente il divario tra le cifre rispecchianti le due situazioni, si consideri anche che la fabbricazione metrica francese è inferiore alla nostra, che il sistema distributivo italiano è assai più dispersivo (807.000 punti di vendita a posto fisso in Italia contro 550.000 in Francia) e che infine il Servizio metrico italiano cura anche il controllo della produzio-

ne e commercializzazione dei metalli preziosi, che in Francia è affidato ad altro Servizio di Stato.

La necessità del cennato allineamento si presenta, peraltro, in modo parimenti sostanziale, per motivi di politica industriale in quanto il bollo CEE verrà inevitabilmente a configurarsi, per l'esportazione verso i paesi terzi, come un marchio di qualità, la cui validità sarà strettamente collegata al livello qualitativo dei vari servizi nazionali individuali da una speciale sigla.

Premesso quanto sopra, va rilevato che i fini istituzionali dell'Amministrazione metrica sono essenzialmente rivolti a garantire la pubblica fede in ogni tipo di rapporto economico *inter partes*, attraverso l'esattezza della misura ad ogni livello e nella sua più vasta accezione. È appena da ricordare che in ogni processo industriale, in ogni scambio commerciale, in ogni determinazione quantitativa collegata a scopi fiscali, e, più in generale, in ogni attività economica o pubblica, si manifesta, a monte, l'esigenza di operazioni metrologiche. E la validità di tali operazioni implica l'esistenza di un'efficiente organizzazione pubblica che possa garantire — attraverso una catena che va dalla conservazione dei prodotti nazionali delle unità di misura alle comparazioni tecniche e scientifiche nei vari settori della metrologia, dallo studio delle normative specifiche di ogni singolo settore al coordinamento dell'azione tecnico-amministrativa degli uffici periferici chiamati ad applicarle, fino ai più capillari controlli compiuti in sede di sorveglianza — che possa garantire, dicevo, l'esattezza degli strumenti che concretamente intervengono nelle misurazioni.

La predetta organizzazione trovasi attualmente in uno stato di disfunzione tale da legalizzare misure e strumenti che in realtà legali non sono, in quanto le verificazioni ed i controlli si traducono in puri atti formali che non possono accertare nè il regolare funzionamento, nè il corretto impiego degli strumenti medesimi, con le ovvie pesanti conseguenze che ne derivano, a danno soprattutto dei consumatori.

Il perchè dell'attuale generale disfunzione è presto detto: esso risiede nel fatto che le strutture, i mezzi tecnici e, soprattutto, il personale dell'Amministrazione metrica sono tuttora sostanzialmente quelli previsti dal testo unico del 1890, mentre i servizi di istituto (strettamente agganciati a settori tecnico-commerciali la cui evoluzione ha seguito quella generale di un paese che, nell'arco di tempo considerato, si è trasformato da agricolo in industriale) hanno subito un rilevantissimo salto qualitativo e quantitativo.

Per l'aspetto quantitativo basterà citare i dati relativi agli strumenti verificati e legalizzati in sede di fabbricazione, che sono quadruplicati, passando da una produzione annua di poco più di 1.400.000 agli inizi del secolo, ad una di oltre 6.000.000 negli anni settanta, e i dati relativi al numero degli utenti metrici, che sono più che raddoppiati, passando da circa 1.000.000, in un biennio all'inizio del secolo, a oltre 2.400.000, nel primo biennio degli anni settanta.

Dal punto di vista qualitativo si può brevemente accennare alla enorme dilatazione del circuito economico e commerciale; ai moderni processi tecnologici introdotti anche nel settore dei metalli preziosi; all'impiego ormai generalizzato di intere categorie di strumenti che all'epoca del testo unico non esistevano ancora, come i misuratori di carburanti e le bilance automatiche; alla complessità tecnica degli strumenti di tipo più recente, quali i misuratori di fluidi ad alta pressione e ad alta erogazione, le bilance elettroniche peso-prezzo a sistema analogico e digitale, eccetera. Questo salto di livelli si riflette non solo nella maggiore complessità dei controlli tecnici da effettuare, ma anche e più ancora in una ben più vasta sfera di responsabilità di carattere amministrativo, derivante dalla crescente diversificazione delle aziende che si trovano ad avere rapporti con l'Amministrazione metrica; tale continua evoluzione comporta infatti difficoltà sempre nuove nell'interpretazione e nell'applicazione della normativa esistente, con conseguente aumento del contenzioso.

Sono poi ancora da rilevare i rapporti che l'Amministrazione metrica deve mantenere

con organizzazioni scientifiche e tecniche di elevato livello, sia in sede nazionale che internazionale, operanti nel campo della metrologia e della normalizzazione, la cui attività ha avuto inizio, o comunque sviluppo, in epoca recente (CNR, ISO, Organizzazione internazionale di metrologia legale, Gruppi di lavoro CEE, UNI, CEI, eccetera).

Alla luce di quanto sopra è ovvia la considerazione circa la materiale impossibilità di far fronte ai nuovi compiti imposti dalle direttive CEE ove non si provveda all'adeguamento qualitativo e quantitativo dei ruoli dell'Amministrazione metrica.

Sarebbe enormemente errato e, comunque, ingannevole per gli interessi dei produttori del settore, i quali costituiscono una fiorente corrente esportatrice oltre che un ragguardevole polo occupazionale e per la tutela dei consumatori, limitarsi al puro recepimento delle direttive *de quo*, rinviando la ristrutturazione dell'Amministrazione metrica prevista nel disegno di legge a quella dell'intero Ministero dell'industria. Quest'ultima, infatti, sebbene da tempo programmata, è tuttora in fase di studio per la complessità dei problemi connessi alla vasta e varia materia di competenza di questo Dicastero e non può prescindere da un rilevante aumento di organici e da un conseguente notevole aggravio di spese per l'Erario.

Si impone solo l'adozione, in tempo utile, di una scelta responsabile: rinnovare sostanzialmente le strutture e gli organici dell'Amministrazione metrica, come proposto sia pure tardivamente, o promuoverne la definitiva soppressione per deficienza di mezzi atti allo scopo; e ciò nel momento in cui in campo europeo e mondiale — ivi inclusi i paesi sottosviluppati — e specificatamente nell'ambito della Comunità economica europea, si è realizzato o va realizzandosi il più vasto potenziamento in qualità e quantità dei Servizi di metrologia legale, la cui attività, rivolta alla tutela del cittadino, incide capillarmente in tutti i settori dell'economia e del pubblico interesse.

Il disegno di legge propone, inoltre, un'appropriata revisione delle tariffe metrologiche sulla base di un realistico rapporto tra

costi dei servizi e diritti percepiti (le misure attuali risalgono al 1954).

Passando all'articolazione del disegno di legge, se ne espongono, più in particolare, i seguenti concetti essenziali:

*Titolo I.* — Principi generali (articoli 1, 2 e 3).

Vengono apportate talune modifiche, abrogazioni e sostituzioni agli articoli 1, 2, 3, 5 e 6 del vigente testo unico, approvato con regio-decreto 23 agosto 1890, n. 7088.

Vi si presenta, tra l'altro, una nuova tabella A, relativa alle nuove unità di misura legali ed ai loro multipli e sottomultipli, in sostituzione della preesistente.

Detta tabella riproduce integralmente le norme dettate, in materia di unità legali e di modalità di impiego delle stesse, dalle direttive n. 71/354/CEE e n. 76/770/CEE, adottate dal Consiglio CEE rispettivamente il 18 ottobre 1971 e il 27 luglio 1976, entrambe aventi il carattere di provvedimento di ammissione totale.

Articolo 4. — Viene istituita una nuova forma di controllo degli strumenti di misura, denominata controllo CEE. Detto controllo si affianca e coesiste, con piena equipollenza di validità, ai controlli metrici (verificazione prima e verificazione periodica) previsti dal vigente testo unico approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e relativa regolamentazione.

*Titolo II.* — Controllo CEE (articoli da 5 a 7).

Vengono stabilite le norme relative al controllo CEE che si esplica attraverso l'approvazione CEE del modello e cioè la omologazione dei nuovi prototipi di strumenti metrici e la verifica prima CEE.

Il controllo CEE non si estende alla verificazione periodica degli strumenti, le cui norme nazionali restano pertanto immutate e valide in tutti i casi, per quanto concerne l'impiego degli strumenti stessi.

Per la regolamentazione tecnica e per le disposizioni amministrative che dovranno di-

scendere dalle norme di cui al Titolo I, si è ritenuto di proporre il ricorso al decreto ministeriale di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, allo scopo di renderne più snella e più rapida l'emanazione e l'applicazione.

Con l'articolo 5, in particolare, si demanda ai predetti provvedimenti la precisazione dei casi in cui la normativa ivi prevista possa, o debba, essere estesa, in tutto o in parte, anche agli strumenti della stessa categoria realizzati secondo le prescrizioni nazionali.

*Titolo III.* — Approvazione CEE del modello (articoli da 8 a 15).

Sono ivi trattate le modalità di effettuazione delle operazioni di approvazione CEE del modello. I relativi articoli riproducono essenzialmente le disposizioni previste dal corrispondente capitolo della direttiva quadro.

Dette operazioni non sono previste in maniera formale dalla vigente legislazione nazionale; peraltro esistono, in pratica, disposizioni regolamentari (articoli 6 e 7 del regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226) dirette ad ammettere alla verificazione metrica nuovi tipi di strumenti non previsti dal regolamento stesso.

Per tale ragione talune disposizioni relative all'approvazione del modello saranno rese valide anche per le suaccennate operazioni previste dalla regolamentazione nazionale. Analogo criterio è previsto per talune prescrizioni relative alla verificazione prima CEE.

Una particolare menzione merita il disposto dell'articolo 14, che contempla le ipotesi di revoca dell'approvazione CEE del modello e gli obblighi che ne conseguono nei confronti degli altri Stati membri.

*Titolo IV.* — Verificazione prima CEE (articoli da 16 a 20).

Tratta della verifica prima CEE, il cui scopo e le cui modalità di effettuazione sono analoghi a quelli perseguiti dalla corrispondente normativa nazionale, fatta salva la di-

versità delle disposizioni di natura tecnica da osservare rispettivamente nei due casi.

L'articolo 16, comma terzo, contiene una norma fortemente innovatrice, riprodotta dalla analoga disposizione di cui all'articolo 13 della direttiva quadro; è concesso, cioè, allo Stato di delegare ad altri enti od istituti, sotto il proprio diretto controllo e sotto la sua responsabilità, talune operazioni concernenti la verifica prima CEE e l'apposizione dei relativi marchi CEE.

Detta facoltà potrà essere convenientemente usata per il controllo di talune categorie di strumenti non contemplate attualmente dalla vigente legislazione e per i quali l'Amministrazione metrica non è ancora convenientemente attrezzata, quali, ad esempio, la taratura dei serbatoi montati su natanti, la verifica dei termometri, dei contatori elettrici, eccetera.

Gli articoli 18 e 19, in particolare, stabiliscono la piena equivalenza di effetti del marchio CEE e dei bolli nazionali e, per quanto attiene alle modalità di impiego degli strumenti legalizzati col marchio CEE, precisano quali debbano essere gli adempimenti che competono agli utilizzatori di tali strumenti ai fini della presentazione di essi alla verifica periodica.

*Titolo V. — Controllo degli strumenti in servizio (articolo 21).*

Viene ivi precisato il concetto di strumento metrico in servizio e si stabiliscono, in merito alla detenzione ed all'uso degli stessi, talune prescrizioni, in armonia con norme analoghe, già previste dal vigente testo unico.

*Titolo VI. — Peso ettolitrico CEE (articolo 22) e titoli alcolometrici (articoli 23 e 24).*

Articolo 22. — La definizione del peso ettolitrico dei cereali, le modalità di controllo di tale caratteristica dei cereali stessi, gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'apposita direttiva CEE sulla effettuazione di operazioni di commercio internazionale degli stessi, l'obbligo dell'approvazio-

ne di modello e della verifica prima degli strumenti destinati alla misurazione del peso ettolitrico, formano oggetto di questo articolo.

Considerato che la legislazione vigente non contempla finora in merito alcuna disciplina, si è ravvisata la necessità e la convenienza di conferire alle norme comunitarie il valore di armonizzazione totale, estendendo l'applicazione e gli obblighi.

Articoli 23 e 24. — In applicazione della direttiva del Consiglio CEE del 27 luglio 1976, n. 76/766/CEE in materia di tavole alcolometriche, viene stabilita la maniera di esprimere i titoli alcolometrici e viene fissato il termine ultimo per l'uso di titoli non conformi a quelli legali.

*Titolo VII. — Sanzioni (articolo 25).*

Sono stabilite le sanzioni da applicare ai contravventori alle norme della presente legge.

*Titolo VIII. — Diritti erariali (articoli da 26 a 30-bis).*

Articoli 26 e 27. — Recano norme relative al pagamento dei diritti dovuti per la ammissione di nuovi tipi di strumenti alla verifica metrica e per l'approvazione CEE del modello.

È previsto, in particolare, un testo sostitutivo dell'articolo 5 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 796, e successive modifiche. Con esso l'ammontare del diritto di ammissione di nuovi strumenti è elevato a lire 40.000 ed è integrato col pagamento di una somma determinata in ragione delle ore di lavoro occorse per l'istruttoria tecnica, nella misura di lire 5.000 orarie, nonchè col rimborso delle spese di pubblicazione del provvedimento.

Lo stesso trattamento è previsto per l'approvazione CEE del modello (vedi articolo 27).

L'aumento di tassazione di cui sopra è motivato dalla duplice necessità di conferire un minimo di copertura al costo delle operazioni e di adeguarne la misura, seppure in proporzioni assai limitate, a quella

degli altri Stati membri, presso taluno dei quali raggiunge il livello di due milioni di lire, ed oltre.

Articolo 28. — La revisione dei diritti di verifica prima e periodica è stata effettuata tenendo conto della opportunità di adeguare in qualche modo la misura all'effettivo costo del servizio che viene svolto (le misure attuali risalgono al 1954).

Gli aumenti proposti non sono cioè finalizzati alla semplice copertura delle maggiori spese che la stessa legge comporta per il riordinamento degli organici e per le nuove dotazioni tecniche, ma sono sostanzialmente rivolti ad una più razionale ripartizione della spesa tra le varie categorie di operatori economici interessati al servizio, con adeguato incremento per le entrate dell'Erario.

Per quanto attiene in particolare ai ritocchi apportati ai diritti di verifica prima, va anche precisato che le categorie produttrici concordano sulla loro entità. È da rilevare, peraltro, che tali ritocchi sono stati mediamente contenuti, essendosi tenuti nel debito conto taluni particolari oneri, in fatto di attrezzature usiliarie, che la normativa italiana — diversamente dalla quasi totalità di quelle degli altri paesi della CEE — impone ai fabbricanti di speciali categorie di strumenti metrici (misuratori di carburanti, misuratori di gas, stadere a ponte in bilico, eccetera).

I riflessi degli aumenti di che trattasi sui costi aziendali, e quindi in via traslata sul consumatore, sono comunque irrilevanti, tanto in senso relativo, quanto in senso assoluto.

Per quanto attiene, in particolare, ai diritti di verifica prima, è da osservare che sono stati modificati taluni criteri di raggruppamento delle varie classi di strumenti.

Articolo 29. — Stabilisce, per la verifica prima CEE, il pagamento degli stessi diritti dovuti per i corrispondenti strumenti legalizzati con la normativa nazionale.

Articolo 30. — L'articolo 30 fissa la decorrenza dei nuovi diritti di verifica periodica, stabiliti dalla tabella G, al 1° gennaio dell'anno dispari successivo a quello di pubblicazione della legge.

Ovvie considerazioni di opportunità contabile hanno condotto alle scelte del dispari; ove si pensi che il pagamento del diritto in questione è biennale e che l'articolo 54 del vigente regolamento sul servizio metrico (approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242) fissa, tra l'altro, l'inizio del biennio al 1° gennaio di ogni anno di millesimo dispari.

L'articolo 30-bis disciplina aspetti economici di due fondamentali adempimenti di istituto: la verifica degli strumenti metrici presso il domicilio dei fabbricanti e degli utenti e la istituzione degli uffici metrici temporanei.

*Titolo IX. — Ordinamenti e compiti (articoli da 31 a 36).*

Sono indicati gli organi operativi dell'Amministrazione metrica sostanzialmente incaricata all'applicazione della presente legge e per ciascuno di essi vengono analiticamente individuati i compiti. È opportuno evidenziare che il disegno di legge non istituisce nuovi uffici, ma provvede a identificare con maggiore precisione la natura e le funzioni di quelli esistenti, seguendo criteri di razionale adeguamento alle norme organizzative derivanti dalle nuove esigenze di adeguamento alle disposizioni comunitarie.

Per quanto riguarda, in particolare, il Comitato superiore metrico, che nella sua qualità di organo di consulenza tecnica della Amministrazione è chiamato ad esprimere parere su una sempre più vasta gamma di questioni tecnico-scientifiche, si è prevista una struttura a più vasta partecipazione di professori universitari delle varie discipline tecnico-scientifiche.

*Titolo X. — Personale (articoli da 37 a 46).*

Uno dei principali motivi della inadeguatezza dell'attuale Amministrazione metrica va individuato nella mancanza di un organico sistema di carriere, atto a ricoprire la intera e vasta gamma delle funzioni che competono ad un servizio che si articola in tutta una gerarchia di uffici a livello centrale, interprovinciale e provinciale.

L'organizzazione, che il presente disegno di legge intende modificare, si incentrava infatti, essenzialmente, sul corpo degli ispettori metrici (carriera di concetto), mentre mancava interamente di una carriera direttiva ed era gravemente carente per l'aspetto quantitativo nelle carriere inferiori.

Questa è una delle più gravi carenze strutturali dell'Amministrazione metrica, che ha causato un progressivo inceppamento funzionale dovuto alla circostanza che una consistente aliquota di ispettori metrici ha dovuto esercitare le funzioni direttive correlate alla propria organizzazione, senza peraltro rivestire la qualificazione burocratica corrispondente, con tutte le ovvie conseguenze del caso.

Altri inconvenienti sono derivati dall'attribuzione agli ispettori metrici di compiti eccessivamente diversificati e in alcuni casi inferiori alla loro qualificazione professionale. A tutto ciò si aggiunga la gravissima carenza quantitativa degli organici nel loro complesso, che negli ultimi anni ha portato a disattendere precisi obblighi di legge; si cita, a titolo di esempio, la mancata esecuzione della verifica periodica biennale degli strumenti di misura (bilance, billici, distributori di benzina, eccetera) in interi settori di più Province.

Ai fini della eliminazione delle illustrate carenze funzionali, il presente disegno di legge prevede per l'Amministrazione metrica una razionale struttura articolata su un'organica gerarchia di carriere e su una precisa ripartizione di compiti.

In relazione alla particolare congiuntura e in armonia agli orientamenti generali in materia, la dotazione organica dei direttivi è stata fissata in limiti rigorosamente contenuti (125 unità). Una aliquota di essi ha funzioni prettamente tecnico-scientifiche ed è destinata all'Ufficio centrale metrico, che sarà così allineato, almeno per i servizi essenziali, ai livelli dei corrispondenti uffici europei. La restante parte è costituita da personale amministrativo ed è destinata a prestare servizio presso l'Ispettorato centrale metrico e a dirigere i Circoli d'ispezione metrica e gli Uffici provinciali metrici.

Il numero complessivo degli ispettori metrici viene limitato a 135 unità. Tale limitazione si è potuta proporre in quanto i compiti direttivi finora svolti dagli stessi ispettori saranno attribuiti ai funzionari della carriera superiore, e le verificazioni meno impegnative, non richiedenti un particolare livello professionale, saranno eseguite da una parte degli impiegati della carriera esecutiva, addestrati attraverso corsi di formazione *ad hoc*. La dotazione organica di questa ultima carriera è stata elevata dalle attuali 66 a 160 unità.

La proposta governativa relativa al personale prevedeva, fra l'altro, l'istituzione di un ruolo direttivo tecnico di 20 unità, di un ruolo direttivo amministrativo di altrettante 20 unità, di due ruoli di concetto comprendenti rispettivamente 215 ispettori metrici e 30 periti chimici.

In relazione alle effettive funzioni svolte dai titolari dei 95 Uffici metrici provinciali, l'organico dei direttivi amministrativi è stato elevato a 100 unità, riducendo in corrispondenza quello degli ispettori metrici.

Altro ruolo di nuova istituzione è quello esecutivo dei preparatori di laboratorio (20 unità), che affiancheranno gli ispettori nelle operazioni di laboratorio.

Per il personale ausiliario, la cui dotazione organica passa a 170 unità dalle attuali 91, è stata ripristinata la qualifica di commesso bollatore; ciò in quanto tale personale, oltre ai normali compiti inerenti alla propria carriera, deve espletare le varie operazioni materiali connesse alla verifica e alla bollatura degli strumenti metrici.

Completano l'organizzazione del servizio 20 agenti tecnici e 10 operai, questi ultimi destinati all'officina meccanica di precisione annessa all'Ufficio centrale metrico.

Il titolo prevede, inoltre, le norme di accesso alle singole carriere e dispone fra l'altro le modalità per l'organizzazione e lo svolgimento dei particolari corsi di specializzazione al cui superamento è subordinata la nomina in ruolo degli impiegati delle carriere direttive e di concetto, nonché di altri corsi di formazione e di qualificazione.

L'ultimo articolo del titolo conferma la attribuzione delle qualifiche di ufficiale e di

agente di polizia giudiziaria ad una parte degli impiegati dell'Amministrazione metrica, qualifiche che risultano necessarie per lo svolgimento delle loro funzioni di controllo sulla produzione degli strumenti metrici (verificazione prima e conseguente legalizzazione con bollo nazionale e comunitario) e sull'impiego di detti strumenti nelle operazioni di compravendita (verificazione periodica e sorveglianza presso gli esercenti).

*Titolo XI. — Disposizioni transitorie e finali (articoli da 47 a 54).*

L'articolo 47 prevede l'erogazione di una somma di lire 1.500 milioni per l'adeguamento delle attrezzature tecniche dell'Amministrazione metrica.

È opportuno premettere che detta somma è contenuta nei limiti minimi atti a consentire i primi adempimenti delle norme di armonizzazione emanate dalla CEE. In particolare occorrerà provvedere:

a) all'acquisto, all'installazione in opera e l'esercizio degli strumenti prototipi di primo ordine per la determinazione del peso ettolitrico CEE, e di quelli di secondo ordine, da assegnare a tutti Uffici provinciali, per le operazioni di verificazione prima (lire 200 milioni);

b) all'allestimento delle attrezzature occorrenti per la realizzazione degli speciali marchi di verificazione prima CEE e alla fabbricazione e di distribuzione dei marchi stessi (lire 50 milioni);

c) al potenziamento delle attrezzature tecniche e scientifiche dell'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi e annessa officina di precisione (lire 300 milioni) e di quelle fisse e mobili degli uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi (lire 550 milioni);

d) all'adattamento ed ampliamento dei relativi locali, quali si rendono necessari ai fini dell'attuazione del nuovo servizio, denominato controllo metrologico CEE, oltre che alla fornitura delle attrezzature di prova per le nuove categorie di strumenti ammessi alla verificazione metrica (lire 400 milioni).

I successivi tre articoli riguardano le norme di inquadramento degli impiegati in servizio nei nuovi ruoli delle varie carriere.

In particolare è previsto, in fase di prima attuazione, l'inquadramento di un'ulteriore quota di ispettori metrici nei nuovi ruoli della carriera direttiva. Tale inquadramento, subordinato ad una serie di specifiche condizioni, risponde ad una evidente e inderogabile esigenza dell'Amministrazione che, per assicurare la necessaria continuità della propria azione in un settore così specialistico, non può non avvalersi della insostituibile somma di esperienze e competenze professionali maturate nel campo specifico da quegli stessi funzionari che da tempo, come già accennato, svolgono appunto quella parte di compiti ora trasferiti alla nuova carriera.

Altre norme particolari disciplinano gli inquadramenti previsti nelle altre carriere.

L'articolo 51 prevede lo scaglionamento, nell'arco di un triennio, delle assunzioni per concorso del personale necessario al completamento dei nuovi organici della tabella D allegata alla presente legge. Tale scaglionamento ha lo scopo di distribuire nel tempo gli impegni organizzativi derivanti dall'assunzione delle nuove unità, soprattutto in relazione all'espletamento dei corsi di specializzazione. Con ciò si è anche ottenuto di poter frazionare in tre esercizi finanziari l'onere di bilancio derivante dalle nuove assunzioni, nella proporzione del 25 per cento per i primi due anni e del 50 per cento per il terzo anno.

L'articolo 52 riguarda la copertura finanziaria della prima applicazione della legge prevista in lire 250 milioni, provenienti dalle maggiori entrate conseguenti all'aumento dei diritti metrici.

L'articolo 53 rinvia al regolamento, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la disciplina delle condizioni, delle modalità e delle caratteristiche dei contrassegni di approvazione CEE, del modello e dei marchi di verificazione prima CEE, della loro applicazione nonchè delle procedure per la concessione, pubblicazione e revoca; dell'esecuzione della verifica prima CEE e dell'apposizione dei relativi bolli.

10<sup>a</sup> COMMISSIONE

22° RESOCONTO STEN. (11 gennaio 1978)

L'articolo 54 prevede, infine, l'abrogazione di ogni diversa o contraria disposizione.

Onorevoli senatori, questi sono i tratti essenziali del disegno di legge sottoposto al nostro esame. Mi corre l'obbligo, infine, di ricordare che, per il ritardato recepimento nell'ordinamento italiano delle predette direttive, la Comunità ha denunciato il nostro paese all'Alta corte di giustizia. Il danno che conseguirebbe da un ulteriore prolungarsi di tale stato di inadempienza, trascendendo le procedure di infrazione, investirebbe vitali interessi dei costruttori nazionali nel settore specifico, i quali si troverebbero immertatamente esclusi non solo dai mercati dell'area comunitaria, ma anche da quelli dei paesi terzi, sempre più orientati alla richiesta di manufatti di tipo CEE.

Pertanto si raccomanda l'approvazione del disegno di legge nel testo unificato, così come licenziato dalla Sottocommissione.

**P R E S I D E N T E .** Ringrazio il senatore Antonio Vitale per la dotta ed ampia relazione.

**P O L L A S T R E L L I .** Signor Presidente, prima che la discussione generale sia dichiarata aperta, desidero fare alcune brevi considerazioni, per far risultare come, inizialmente, il nostro Gruppo avesse mostrato talune perplessità su questi due disegni di legge per il problema rappresentato dal recepimento di un'eventuale direttiva comunitaria, che era in discussione a livello CEE, sul marchio dei metalli preziosi, il cosiddetto marchio comunitario. Tale direttiva comunitaria è stata ritirata e, in pratica, l'ostacolo è stato superato, cosicché le nostre perplessità iniziali sono cadute; successivamente, attraverso il lavoro condotto da una Sottocommissione, cui partecipavano i rappresentanti dei vari Gruppi presenti in Commissione, si è proceduto alla unificazione dei due disegni di legge. Pertanto, per quanto riguardava il recepimento delle norme comunitarie previste dal disegno di legge n. 170, da parte del nostro Gruppo non ci sono state osservazioni di rilievo, mentre rimanevano alcune perplessità per quanto riguardava il disegno di legge n. 171, per la parte della parametrizzazione del perso-

nale, perchè riconoscevamo — come abbiamo già detto in sede referente — l'assoluta necessità di andare a questa ristrutturazione, se si voleva essere realisti, rispetto ai compiti che venivano demandati al nostro paese in seguito al recepimento delle norme comunitarie. In seno al Gruppo comunista si stanno sciogliendo queste perplessità concernenti i parametri per il personale dipendente dagli Uffici metrici e saremo in grado di presentare emendamenti — che stiamo preparando — nella prossima seduta della Commissione. D'altro canto abbiamo ricevuto soltanto questa mattina il testo unificato dei due disegni di legge e non saremo in grado di procedere, dopo un esame approfondito del nuovo testo, alla discussione degli articoli. Proponiamo, pertanto di rinviare il dibattito alla prossima seduta, mentre potremmo riunire la Sottocommissione per verificare se è possibile raggiungere un accordo sulle proposte di modifica che intendiamo presentare.

**V I T A L E A N T O N I O ,** *relatore alla Commissione.* La richiesta del senatore Pollastrelli mi sembra giusta, però devo far notare alla Commissione che il prossimo 18 gennaio l'Alta corte si riunirà proprio per esaminare questo argomento e pertanto è estremamente importante procedere con la massima rapidità nell'*iter* del provvedimento.

**P R E S I D E N T E .** Credo che la proposta del senatore Pollastrelli sia senz'altro da accogliere e pertanto prego il relatore di voler convocare la Sottocommissione per esaminare le proposte di emendamento. Anche io, però, intendo raccomandare l'esame più celere possibile degli emendamenti, in considerazione dell'estrema urgenza di approvare definitivamente il provvedimento.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione dei disegni di legge è rinviata ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 11,15.*

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici  
DOTT. GIULIO GRAZIANI